



Relatore:

DOTT. VALERIO CHIGNOLI

**Berta, Nembrini, Colombini e Associati**

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

# **La composizione negoziata nei Gruppi di imprese**



# Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 13.

## *Condizione delle trattative in caso di gruppo di imprese*

1. Ai fini del presente articolo, costituisce gruppo di imprese l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-*septies* del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica. A tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata:

a) dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci;

b) dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.

# ARTICOLO 13 del DL 118/2021

Il D.L. 118/2021, convertito nella Legge 147/2021, nell'introdurre nel nostro sistema il nuovo istituto della composizione negoziata, ne disciplina altresì - all'articolo 13, rubricato “**conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese**” - l'applicazione al fenomeno delle imprese fra loro legate dall'appartenenza ad un medesimo gruppo.

La norma di riferimento è l'articolo 13 del DL 118/2021 che definisce il gruppo ricalcando l'articolo 2 lettera h) del CCI.

Si fa espresso rinvio all'art. 2497 c.c. che definisce come gruppo l'insieme di società sottoposte a direzione e coordinamento di una società, di un ente o di **una persona fisica**.

L'articolo 13 e l'art. 2 lettera h), riprendendo la disciplina civilistica dell'art. 2497 sexies c.c., presumono fino a prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento sia esercitata verso le controllate (i) dalla società che ne consolida i bilanci e (ii) dalla società che esercita su di esse il controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente.

# ARTICOLO 13 del DL 118/2021

L'articolo 13 DL 118/2021 e l'art. 2 lettera h) del CCI sono di fatto sovrapponibili, in entrambe le norme va sottolineato il riferimento alla persona fisica come soggetto capogruppo che esercita attività di direzione e coordinamento. Si tratta certamente di una novità rispetto all'art. 2497 c.c. che si limita a menzionare «le società e gli enti» ma non le persone fisiche.

L'articolo 13 del DL 118/2021 e l'articolo 2, comma 1, lettera h) CCI potrebbero consentire l'accesso al concordato di gruppo anche al c.d. "gruppo di fatto". In ogni caso, il riferimento alla «persona fisica» consente di ampliare notevolmente la nozione di gruppo con ampliamento dei soggetti responsabili.

# ARTICOLO 13 del DL 118/2021

Rispetto all'articolo 2 lettera h) del CCI, nell'articolo 13 non c'è riferimento all'inciso secondo il quale la direzione unitaria avviene “sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto”.

Questa eliminazione non dovrebbe avere effetto sul contenuto o sulla estensione della definizione di gruppo in quanto nella presunzione di direzione unitaria contenuta nell'articolo 13 si mantiene la nozione giuridica di controllo che, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., comprende anche **l'influenza dominante** in assenza di controllo legale e il controllo contrattuale.

# ARTICOLO 13 del DL 118/2021

La disciplina dettata nell'art. 13 del D.L. 118/2021 costituisce la prima disciplina della **crisi del gruppo** ad avere effettiva vigenza nel nostro Paese, se si eccettua la normativa sull'amministrazione straordinaria che è però tarata su un segmento particolare, quello delle imprese in stato di insolvenza qualificabili come "grandi" sulla base di determinati indici dimensionali.

# ARTICOLO 13 del DL 118/2021

Riconoscimento, nella fase della gestione della crisi o dell'insolvenza, del **profilo dell'unità** (unità della direzione, rispetto ad una o più fasi o funzioni delle imprese aggregate in gruppo, gestite in forma accentrata e coordinata per l'intero insieme) che caratterizza il fenomeno dei gruppi di imprese:

## **GRUPPO = UNICO CENTRO DI INTERESSI ECONOMICI**

Ma, la norma lascia spazio anche alla possibilità che l'equazione non sussista e ciò potrebbe per esempio accadere nel caso di gruppi caratterizzati da un elevato tasso di autonomia della gestione ovvero da un elevato tasso di disomogeneità fra le attività economiche delle imprese che ne fanno parte, o di gruppi nei quali il fenomeno della crisi è effettivamente circoscritto ad un segmento o ad un settore limitato, che potrebbe in ipotesi coincidere con una o alcune delle singole entità soggettive in cui il gruppo è articolato.



# Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2. Più imprese che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2, comma 1, appartenenti al medesimo gruppo e che hanno, ciascuna, la sede legale nel territorio dello Stato possono chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la nomina dell'esperto indipendente di cui all'articolo 2, comma 2. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3.



# ARTICOLO 13 del DL 118/2021

L'art. 13, non facendo riferimento ai fini della conduzione della procedura negoziata, né a requisiti dimensionali delle imprese né all'attività svolta sembra ammettere alla composizione negoziata sia imprese capogruppo costituite nella forma dell'imprenditore individuale sia imprese sotto soglia che svolgano anche attività agricola sia grandi imprese aventi i requisiti per l'amministrazione straordinaria sia imprese quotate. E tali gruppi di imprese possono essere in crisi o insolventi, ma con una **insolvenza reversibile**.

Con riferimento alla capogruppo **persona fisica** potrebbe sorgere il dubbio della possibilità della sua sottoposizione alla composizione negoziata in quanto all'art. 13 c. 3 si prevede che l'istanza per la nomina dell'esperto sia presentata alla camera di commercio ove è iscritta la società o l'ente che ai sensi dell'art. 2497 bis c.c. esercitano l'attività di direzione e coordinamento.



# Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

3. L'istanza è presentata alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ove è iscritta la società o l'ente, con sede nel territorio dello Stato, che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-*bis* del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l'impresa con sede nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall'articolo 2424 del codice civile in base all'ultimo bilancio approvato ed inserito nella piattaforma telematica ai sensi del comma 4.

# ARTICOLO 13 del DL 118/2021

La persona fisica può limitarsi al ruolo di ultimate owner (e in tal caso non svolge attività di impresa), ma può anche svolgere attività di direzione e coordinamento e di vera e propria ingerenza nelle scelte gestorie delle controllate. In questo secondo caso assume il ruolo di **holding persona fisica, imprenditore commerciale come tale assoggettabile alla composizione negoziata o, in futuro, alle procedure di gruppo ai sensi dell'art. 284 ss. CCI.**

L'art. 13 c. 3 prevede che l'istanza di accesso alla composizione negoziata possa essere presentata dalla società o "ente" che, in base alla pubblicità ai sensi dell'art. 2497 bis c.c., esercita l'attività di direzione e coordinamento, alla camera di commercio presso il cui registro delle imprese la **capogruppo è iscritta.**

# ARTICOLO 13 del DL 118/2021

In caso di iscrizione della persona fisica al registro imprese, l'istanza dovrebbe essere presentata a quest'ultimo registro imprese.

In caso di mancata iscrizione nel registro delle imprese, o si ritiene che la domanda debba essere presentata presso la camera di commercio nella cui circoscrizione l'ente o la persona fisica hanno sede/residenza (indipendentemente dall'iscrizione al registro delle imprese), oppure si segue il **criterio alternativo previsto dallo stesso articolo 13 comma 3:**

la domanda viene presentata dall'impresa (con sede nel territorio dello Stato) che presenta la maggior esposizione debitoria come, ad esempio, avviene in caso di capogruppo straniera.



# Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4. L'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica di cui all'articolo 3, oltre alla documentazione indicata nell'articolo 5, comma 3, una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l'indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-*bis* del codice civile e il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto.

# ARTICOLO 13 del DL 118/2021

La relazione è necessaria per configurare e delineare il Gruppo che, ai fini della composizione negoziata potrebbe anche, per i motivi che dovranno essere dettagliati nell'istanza avere un perimetro diverso rispetto a quello delineato e compreso nel bilancio consolidato.

**DIMENSIONI MINORI:** ad esempio esclusione di società non aventi sede in Italia o società «in bonis» che non necessitano di partecipare alla composizione negoziata (che potrebbero essere poi invitate dall'Esperto)

*ma anche*

**DIMENSIONI MAGGIORI:** pensiamo a due gruppi partecipati dalla medesima persona fisica, ma non collegati tra loro e quindi aventi due distinti bilanci consolidati...

Centro di interesse? Gruppi partecipati dalla stessa famiglia?



# Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5. Le misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7 sono adottate dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, rispetto alla società o all'ente che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-*bis* del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, all'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria come definita nel comma 3.

# ARTICOLO 13 del DL 118/2021

Le misure protettive e cautelari degli articoli 6 e 7 del DL 118/2021 DEVONO ESSERE RICHIESTE e SARANNO CONCESSE, sussistendone le condizioni, dal tribunale competente ex art. 9 L.F.: Tribunale presso il quale la capogruppo (società o ente o persona fisica) ha sede o, in mancanza (se cioè l'impresa ha sede all'estero), nel luogo ove ha sede l'impresa con la maggior esposizione debitoria.

L'articolo 13 non fa espresso riferimento alla rinegoziazione dei contratti, ai sensi dell'articolo 10 comma 2, ma non vi sono ragioni per le quali tale rinegoziazione non possa avvenire.





# Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

6. L'esperto assolve ai compiti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In tal caso può decidere che le trattative si svolgano per singole imprese.

# ARTICOLO 13 del DL 118/2021

Per quanto riguarda l'accesso da parte dei gruppi di imprese alla composizione negoziata per la soluzione della crisi, Il D.L. prevede due possibili percorsi:

**(a) INIZIATIVA UNITARIA** (articolo 13, comma 2), di più imprese appartenenti al medesimo gruppo che versano nelle condizioni indicate nell'articolo 2, comma 1 (condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza);

Tale iniziativa muoverà da un accordo fra le imprese in questione o uno specifico atto di indirizzo della comune capogruppo (che dovrebbe fungere da regista di tutta l'operazione di ristrutturazione): richiesta congiunta, al segretario generale della camera di commercio competente sulla base dei criteri enunciati nel comma 3 dell'articolo 13, la nomina dell'esperto facilitatore di cui all'articolo 2, comma 2.

# ARTICOLO 13 del DL 118/2021

La composizione del Gruppo e, di conseguenza, l'esito della domanda congiuntamente presentata dalle diverse imprese del gruppo non può che essere positivo, sul presupposto che abbia avuto esito positivo la verifica, da parte del segretario generale della Camera di commercio, della sussistenza sia del requisito soggettivo, attinente alla condizione in cui versano le imprese, sia del requisito oggettivo, attinente alla esistenza fra le imprese interessate delle tipologie di collegamento richiamate nel comma 1.

La Camera di commercio **non dovrebbe svolgere valutazioni discrezionali** riguardo all'opportunità e alla convenienza della scelta del percorso unitario ovvero riguardo al perimetro delle imprese coinvolte, né nel senso di escluderne una o talune, né nel senso di coinvolgere ex officio nella composizione negoziata di gruppo imprese che non avevano sottoscritto l'istanza congiunta.

# ARTICOLO 13 del DL 118/2021

A seguito della richiesta congiunta pervenuta alla Camera di commercio competente (sulla base dei criteri indicati nel comma 3 dell'articolo 13) **l'unico esperto facilitatore** verrà nominato e comincerà a svolgere il suo compito – così come descritto nel comma 2 dell'articolo 2 - in maniera unitaria per tutte le imprese del gruppo partecipanti all'iniziativa.

Nel corso della sua attività, l'esperto potrebbe rendersi conto che la conduzione unitaria delle trattative è resa più difficile e gravosa dalla contestuale partecipazione di più imprese ovvero di **troppe imprese.**

**Conseguenza:** potere di decidere che la composizione negoziata si svolga in maniera atomistica per ciascuna impresa del gruppo;

Ma anche, l'esperto può decidere (articolo 13, comma 7) di invitare imprese del gruppo che non soddisfano il presupposto oggettivo indicato, in termini generali, nell'articolo 2, comma 2, a partecipare alle trattative congiuntamente con le altre, che invece si trovano in quelle particolari condizioni.



# Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

7. Le imprese partecipanti al gruppo che non si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2, comma 1, possono, anche su invito dell'esperto, partecipare alle trattative.

# LA PARTECIPAZIONE/COINVOLGIMENTO DELL'IMPRESA IN BONIS DEL GRUPPO

L'articolo 13 comma 7 prevede la possibilità che, a partecipare alla trattativa volta alla composizione negoziata, siano anche le imprese del gruppo “in bonis” in questo caso **“su invito dell’esperto”**.

Eventuali interventi nelle trattative da parte di imprese “in bonis” potranno avvenire anche spontaneamente? Sembra ammissibile o almeno non vietato!

L'invito dell'esperto potrà avvenire come stimolo nei confronti di imprese “in bonis” per il miglior esito della negoziazione. Pertanto, le imprese “in bonis” potranno partecipare al “contratto” ex articolo 11 comma 1 lettera a) idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni oppure potranno concludere un accordo che produce gli effetti previsti dal piano di risanamento ex art. 67 comma 3 lettera d) (articolo 11 comma 1 lettera c).

# LA PARTECIPAZIONE/COINVOLGIMENTO DELL'IMPRESA IN BONIS DEL GRUPPO

L'impresa in bonis potrebbe anche partecipare alla negoziazione e sottoscrivere l'accordo di ristrutturazione non con la finalità di ristrutturare il proprio indebitamento in quanto è in bonis ma per altri scopi: rilascio di garanzie nell'interesse del gruppo e a favore di terzi, anche per l'erogazione di finanziamenti.

La partecipazione di imprese in bonis all'accordo potrebbe essere utile per consentire (e in qualche modo garantire) il compimento di operazioni straordinarie volte alla ristrutturazione del gruppo (ad es. l'approvazione di aumenti di capitale e la rinuncia a diritti di opzione, o ancora l'impegno al compimento di operazioni straordinarie quali fusioni o scissioni).

# LA PARTECIPAZIONE/COINVOLGIMENTO DELL'IMPRESA IN BONIS DEL GRUPPO

La circostanza che si tratti di imprese soggettivamente in bonis non impedisce la loro adesione a uno strumento di ristrutturazione (la composizione negoziata) che non è riservato alle sole imprese in crisi o insolventi ma anche (e probabilmente prioritariamente) alle imprese che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che rendano probabile la crisi o l'insolvenza.

Ed infatti, l'articolo 13 fa riferimento al gruppo in crisi/insolvente attualmente o prospetticamente, gruppo che può essere composto anche da imprese in bonis che ben possono partecipare alla ristrutturazione per il perseguimento di un interesse di gruppo.





# Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

8. Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo presentano più istanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, propongono che la composizione negoziata si svolga in modo unitario oppure per più imprese appositamente individuate, la composizione prosegue con l'esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. In difetto di designazione, la composizione prosegue con l'esperto nominato a seguito della prima istanza presentata.

# ARTICOLO 13 del DL 118/2021

Per quanto riguarda l'accesso da parte dei gruppi di imprese alla composizione negoziata per la soluzione della crisi, Il D.L. prevede due possibili percorsi:

(b) **INIZIATIVA DEGLI ESPERTI** (diversi) nominati a seguito delle domande presentate da **singole imprese del gruppo** affinché la composizione negoziata si svolga in modo unitario per tutte le imprese richiedenti, o per una parte di esse, appositamente individuate (art. 13, comma 8), nel qual caso la composizione, iniziata in maniera “atomistica” dovrebbe proseguire con l'ausilio **dell'esperto designato di comune accordo fra quelli in origine nominati o, in mancanza di accordo, dell'esperto nominato a seguito dell'istanza presentata per prima.**

**ATTENZIONE: criterio temporale e non dimensionale**

# ARTICOLO 13 del DL 118/2021

L'ipotesi **b)** appare sicuramente più problematica e complessa: agli esperti separatamente nominati è infatti attribuito il potere di optare per la formula della conduzione unitaria della composizione negoziata, il che presuppone il preventivo accertamento da parte degli stessi (**IMMAGINIAMO CON QUANTE DIFFICOLTA'**) di legami fra le imprese aspiranti alla composizione negoziata, tali da rendere scarsamente proficua la strada della composizione individuale, nonostante le singole imprese, nell'esercizio della propria autonomia imprenditoriale, avessero valutato come coerente con le rispettive esigenze e con le peculiarità della specifica aggregazione di gruppo.

# ARTICOLO 13 del DL 118/2021

E' da rilevare e valutare la scelta fatta dal legislatore di **attribuire ad un professionista**, designato su istanza di soggetti privati con il compito di facilitare un certo percorso negoziale diretto alla composizione della crisi **il potere di**

- a) modificare la composizione soggettiva di una delle parti del negoziato, in tal modo forzando o comunque alterando quella che era stata la scelta delle imprese interessate, effettuata nell'esercizio della loro autonomia d'impresa nonché, possibilmente, su indirizzo ed impulso della loro impresa capogruppo
- b) il potere di segno opposto, ma di contenuto strutturalmente non dissimile, attribuito agli esperti plurimi, nominati disgiuntamente, di optare per la gestione unitaria della composizione negoziata ex articolo 13, comma 8.

# ARTICOLO 13 del DL 118/2021

Peraltro va anche rilevato che l'esistenza di un obbligo di motivazione sembra esistere soltanto nei casi disciplinati dal comma 6 (dove l'esperto dovrà argomentare con circostanze idonee a comprovare la gravosità eccessiva, dunque non proporzionata e disfunzionale rispetto all'obiettivo perseguito, della conduzione unitaria del negoziato per giustificare la propria decisione di passare, almeno per alcune imprese, ad una gestione atomistica del negoziato medesimo) e dal comma 8.

Non sembra invece vincolato ad alcun obbligo di motivazione, né agganciato ad alcuna circostanza o presupposto oggettivo il potere di "invito" di cui al comma 7, che – se esercitato con successo – ha l'effetto di coinvolgere nei negoziati imprese in bonis.

**Nota: trattandosi di invito sarà l'esperto negoziatore a negoziare il coinvolgimento....**



# Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

9. I finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile, sempre che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e che l'esperto, dopo avere segnalato che l'operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia iscritto il proprio dissenso ai sensi dell'articolo 9, comma 4.

# ARTICOLO 13 del DL 118/2021

L'articolo 13 comma 9 consente finanziamenti soci infragruppo non postergati a condizione che l'esperto sia stato informato e che non abbia espresso il proprio dissenso ai sensi degli artt. 9 comma 2 (obbligo di informazione) e comma 4 (dissenso dell'esperto).

**IMPORTANTE:** esclusione TOTALE della postergazione nei finanziamenti soci, a differenza di quanto previsto dall'articolo 102 CCI ove è prevista l'esclusione da postergazione limitatamente all' 80% del finanziamento erogato.

**Applicabile anche l'articolo 10 comma 1 relativo ai finanziamenti prededucibili e alla cessione dell'azienda in deroga rispetto all'art. 2560 c.c. da autorizzarsi da parte del tribunale competente.**

## Art. 10.

### *Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti*

1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:

a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'articolo 13 del presente decreto a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, *dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti*; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile.



# ARTICOLO 13 del DL 118/2021

Quindi duplice possibilità per i finanziamenti infragruppo:

- A) «soft» NON POSTERGATI: esperto informato e che non abbia espresso il proprio dissenso
- B) «strong» PREDEDUCIBILI: con autorizzazione del Tribunale

In verità la possibilità è triplice se si considera anche l'inquadramento «naturale» dei finanziamenti postergati (senza informare l'esperto e senza autorizzazione del tribunale).



# Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

10. Al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono stipulare, in via unitaria, uno dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, ovvero accedere separatamente alle soluzioni di cui all'articolo 11.

# ARTICOLO 13 del DL 118/2021

Ai sensi dell'articolo 13 comma 10, si potrà addivenire:

- ad un unico “contratto” ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera a)
- ad un'unica convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera b)
- ad un unico accordo che produca gli effetti del piano di risanamento senza attestazione ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera c)

Per quanto riguarda, invece, l'accordo di ristrutturazione, il concordato preventivo o il fallimento, l'articolo 13 comma 10 prevede che le varie imprese debbano accedervi separatamente.

Con riferimento all'accordo di ristrutturazione si potrà addivenire a un unico piano, a un unico accordo (o a più accordi separati) e a un'unica attestazione ma con decreti di omologa separati per le singole entità che compongono il gruppo. E anche i requisiti di omologa dell'accordo di ristrutturazione (rappresentati anche dal raggiungimento delle percentuali di creditori aderenti) saranno separati.

# ARTICOLO 13 del DL 118/2021

Il piano di ristrutturazione del Gruppo (o forse meglio DI GRUPPO) potrà beneficiare di tutte le forme di accordo di ristrutturazione previste dall'ordinamento, oltre a quello "classico" dell'articolo 182-bis, si potrà accedere all'accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 182-septies) e all'accordo di ristrutturazione agevolato (art. 182-novies).

Si potrà anche beneficiare della percentuale di adesione ridotta dal 75% al 60% in caso di accordo ex art. 187-septies se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto" (art. 11 comma 2).

**ATTENZIONE (anche se ovvio): tutte le percentuali dovranno essere conteggiate separatamente per ciascun accordo.**

**PUNTO DEBOLE:** Il piano di gruppo in caso di accordi di ristrutturazione riferiti a imprese aventi sede in circoscrizioni di vari tribunali dovrà essere omologato dai singoli tribunali competenti con il rischio che si perda il senso unitario dell'operazione di ristrutturazione.



# Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

## Grazie.

**Contatti:**

DOTT. VALERIO CHIGNOLI

[v.chignoli@studiobnc.it](mailto:v.chignoli@studiobnc.it)



# Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

**Studio Berta, Nembrini, Colombini & Associati - Bnc**

24128 Bergamo - via Mazzini, 4  
Tel +39 035 2286999 - info@studiobnc.it

**[www.studiobnc.it](http://www.studiobnc.it)**